

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

DETERMINA

- a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/116640 del giorno 11/08/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/548105 del giorno 11/08/2020, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per la decisione di *non assoggettabilità* a VIA;
- b) di escludere, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 4/2018, il progetto denominato "Campagna di macinazione di rifiuti inerti non pericolosi con impianto mobile presso lo stabilimento industriale PanariaGroup nel comune di Finale Emilia", presentato da Gariselli Scavi Srl, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
1. Nel caso il Proponente preveda un esubero di MPS e vi sia, quindi, la necessità di trasferire i medesimi in altro sito o località, nell'ambito della "Comunicazione di campagna di attività di recupero/smaltimento rifiuti tramite impianto mobile" di cui D. Lgs. 152/06 s.m.i. art 208 comma 15, dovranno essere fornite tutte le indicazioni necessarie in modo da garantirne la rintracciabilità e l'idoneità dei luoghi di destinazione.
  2. Tutti i rifiuti trattati e le MPS ottenute dovranno avere caratteristiche tali da non rilasciare sostanze inquinanti in soluzione; tale condizione dovrà essere confermata mediante l'esecuzione dei test di cessione che dovrà essere analiticamente rispondente a quanto previsto nell'Allegato 3 del D. M. 05/02/98 e s.m.i oltre che alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 Allegato C.
  3. Con riferimento alle Linee Guida SNPA, sebbene la ditta proprietaria del frantumatore mobile sia autorizzata alle operazioni di recupero in conformità a quanto previsto dal DM 05/02/1998, alla luce della modifica normativa dell'art.184-ter, il proponente deve produrre in sede di Comunicazione di avvio della campagna di lavorazione in oggetto, prevista dall'art. 208 del Dlgs. 152/2006, la seguente documentazione:

<p><b>Criteri specifici di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs 152/2006 es.m.</b></p>	<p><b>Documentazione minima da presentare al fine di illustrare i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto</b></p>
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri previsti dal DM 05/02/1998 e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici, ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto</li> </ul>
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>• La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti sezioni minime: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ragione sociale del produttore;</li> <li>2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto</li> <li>3. La quantificazione del lotto di riferimento</li> <li>4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.</li> </ol> </li> </ul>
<p>Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere dimostrata la compatibilità della tipologia del rifiuto EER 170904 in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali prime e/o prodotti ottenuti.</li> </ul>

La verifica dell'ottemperanza delle suddette prescrizioni compete ad ARPAE;

- c) di stabilire, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Modena per la verifica delle diverse prescrizioni;
- d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del d.lgs.

152/2006;

- e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE, al Comune di Finale Emilia, all'A.U.S.L. Modena e alla Provincia di Modena;
- f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
- h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

VALERIO MARRONI